

**PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN
TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI
ONERI GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA DI
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON
PRELEVATA DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO
DI RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI
EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E SISTEMI ESISTENTI
EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA
(SESEU)**

*Documento per la consultazione 519/2014/R/eel del 23
ottobre 2014*

Osservazioni di ASSOELETTICA
7 novembre 2014

Considerazioni di carattere generale

Assoelettrica apprezza l'intento dell'Autorità di proporre meccanismi di gestione economica degli oneri introdotti dall'art. 24 del dl 91/2014 che siano semplici ed il meno onerosi possibile per gli operatori.

Si chiede particolare attenzione affinché sia mantenuto un raccordo costante tra la regolazione e la normativa vigente.

Per quanto riguarda SEU e SESEU in BT ed MT, la soluzione di fatturare le componenti fisse maggiorate, sebbene sia la più semplice, genera comunque preoccupazione poiché potrebbero nascere dei contenziosi, alla luce del fatto che le maggiorazioni sarebbero effettuate sulla base delle informazioni fornite dal registro del GSE, peraltro ancora in fase di completamento.

In generale quindi, Assoelettrica chiede che tutte le procedure siano improntate alla massima semplicità gestionale e alla minimizzazione degli oneri per gli operatori, come peraltro affermato dalla stessa Autorità nel presente DCO: “[...] si ritiene più opportuno promuovere la semplicità applicativa piuttosto che l'implementazione di sistemi molto complessi[...].”

Per questo motivo si auspica il mantenimento del meccanismo transitorio per tutto il tempo concesso dal dl 91/2014 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%) ed è pienamente condivisa la proposta dell'Autorità in merito alla gestione delle maggiorazioni direttamente da parte della CCSE in sede di conguaglio, per quanto riguarda le SEU e SEESEU con punti di prelievo in MT inclusi nell'elenco delle imprese energivore e per tutti i punti di prelievo in AT e AAT.

Anche relativamente alle RIU, in un'ottica di massima semplicità per gli operatori Gestori della rete, si condivide la proposta che quanto previsto dall'art. 24 del dl 91/2014 sia applicato direttamente da CCSE.

Inoltre, si chiede che l'Autorità preveda che gli operatori con il ruolo di Gestori della rete abbiano la facoltà di scegliere di essere esclusi completamente dal rapporto tra clienti finali e CCSE riguardo alla regolazione economica degli oneri previsti dal dl 91/2014. Nel caso in cui l'operatore scegliesse di assumersi l'incarico di riscuotere le maggiorazioni degli oneri, allora questo rischio andrebbe riconosciuto dall'Autorità ed adeguatamente remunerato.

Riguardo alle RIU, Assoelettrica ritiene inoltre che non sia necessario fornire ulteriori informazioni integrative a quanto previsto dall'allegato A della delibera 385/2014/R/eel.

Risposte agli spunti per la consultazione

S1: *quali altre considerazioni potrebbero essere espone per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?*

S2: *si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)*

S3: *si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la*

quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

S1-S2. Si concorda pienamente con l'Autorità sull'applicazione del meccanismo previsto per il periodo transitorio, da applicare non solo per il 2015, bensì fino a quando consentito dal dl 91/2014 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%).

Nei casi in cui, in futuro, si supererà la suddetta soglia e sarà quindi obbligatorio procedere ad una regolazione puntuale, sarà indispensabile che l'AEEGSI ne dia largo preavviso sia ai venditori che ai distributori.

Si chiede inoltre che il GSE comunichi l'elenco delle SEU e SEESEU qualificate nel proprio registro sia ai venditori che ai distributori, al fine di avere un doppio canale che possa garantire la ricezione e la correttezza dei dati.

S3. Si rimanda alla risposta allo spunto S2.

S4: *quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?*

S5: *quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.*

S6: *per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?*

S4. Si concorda pienamente con quanto proposto dall'Autorità in

merito alla gestione diretta da parte di CCSE dell'applicazione degli oneri previsti dal dl 91/2014.

S5. Non si ritiene debbano essere introdotte informazioni integrative.

Si segnala che il portale telematico (definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del dm 5/04/2013) è legato al riconoscimento della qualifica di utente energivoro: pertanto, nel caso che lo stesso portale sia utilizzato anche per SEU e SEESEU in AT e AAT con punti di prelievo non energivori, le informazioni richieste dovrebbero essere decisamente ridotte e semplificate.

S6. Come già ribadito ai punti precedenti, si ritiene opportuno che anche per gli anni successivi al 2015 l'applicazione delle maggiorazioni sia applicata direttamente da CCSE.

Si ritiene che in futuro, solo se e quando si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione (anche in relazione ai SEU e SEESEU con punti di prelievo in BT o MT), sarà utile l'istituzione di un Tavolo tecnico ad hoc per individuare quali meccanismi implementare.

<p><i>S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa</i></p>
--

S7. Assoelettrica ritiene che non sia necessario fornire ulteriori informazioni integrative a quanto previsto dall'allegato A della delibera 385/2014/R/eel.

Più in generale, così come affermato da Confindustria, è necessario chiarire che la comunicazione dei dati sensibili ai fini della riscossione degli oneri di sistema sull'energia consumata e non prelevata da rete sia inviata soltanto a CCSE e non anche ai distributori.